



Riforma dei Fondi strutturali 2000-2006

Analisi comparata
(Giugno 1999)

Indice

Introduzione	3
Gli obiettivi prioritari e i Fondi strutturali	5
Obiettivo 1: sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo	7
Obiettivo 2: riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali	9
Obiettivo 3: sviluppo delle risorse umane	11
Risorse finanziarie	13
Programmazione	15
Gestione e sorveglianza dei programmi	17
Iniziative comunitarie e azioni innovatrici	19
Addizionalità	21
Tasso di cofinanziamento	23
Misure ammissibili	25
Gestione finanziaria	27
Controllo finanziario	29
Valutazione	31

I n t r o d u z i o n e

Il 24 e 25 marzo 1999 il Consiglio europeo, riunitosi a Berlino, ha approvato l'accordo politico sul pacchetto "Agenda 2000", che illustra le prospettive finanziarie per il periodo 2000-2006 e il progetto di regolamentazione concernente gli aiuti strutturali, la politica agricola comune e gli strumenti di preadesione dei paesi candidati.

L'Agenda 2000 raggruppa un insieme coerente di riforme da attuare per rispondere alle sfide che l'Unione europea dovrà affrontare nei prossimi anni, ovvero:

- Il futuro allargamento dell'Unione a paesi che contano globalmente 105 milioni di abitanti, ma il cui reddito medio per abitante è appena un terzo della media degli attuali quindici Stati membri;
- La disciplina finanziaria necessaria per realizzare con successo l'unione economica e monetaria;
- L'accresciuta concorrenza che risulta dalla "mondializzazione" dell'economia e che rende necessario aiutare le regioni svantaggiate e i gruppi sociali più deboli sul mercato del lavoro a trarre vantaggio dalle nuove opportunità di sviluppo.

In tale contesto era importante ridefinire gli obiettivi e gli strumenti degli aiuti strutturali alle regioni e ai gruppi sociali svantaggiati, ossia, in altre parole, le modalità di attuazione della politica di coesione economica e sociale dell'Unione europea.

L'architettura normativa dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 è stata semplificata:

- Un nuovo regolamento generale comprende tutti i principi comuni dei Fondi strutturali: obiettivi prioritari, metodi di programmazione, gestione finanziaria, valutazione e controllo;
- Nuovi regolamenti specifici relativi ai singoli Fondi riguardano principalmente i rispettivi campi di intervento.

In seguito ai pareri formulati dal Parlamento il 6 maggio 1999, il Consiglio ha approvato definitivamente questi regolamenti il 21 giugno 1999. La transizione verso il nuovo periodo di programmazione potrà così compiersi agevolmente.

La presente analisi comparata evidenzia i principali elementi della nuova normativa per il periodo 2000-2006 indicando le novità e le differenze rispetto al periodo 1994-1999. I testi completi possono essere consultati sul sito <<http://info regio.cec.eu.int>> o richiesti al Centro d'informazioni della DG XVI per fax: +32.2.296.60.03.

Gli obiettivi prioritari e i Fondi strutturali

Gli obiettivi prioritari

I regolamenti adottati nel 1993 relativamente al periodo 1994-1999 avevano fissato 6 obiettivi prioritari per i Fondi strutturali:

- Obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo;
- Obiettivo 2: riconvertire le regioni gravemente colpite dal declino industriale;
- Obiettivo 3: combattere la disoccupazione di lunga durata, facilitare l'inserimento professionale dei giovani e l'integrazione delle persone che rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro;
- Obiettivo 4: agevolare l'adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici alle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione;
- Obiettivo 5a: accelerare l'adeguamento delle strutture agricole nel quadro della riforma della politica agricola comune e facilitare le misure di adeguamento delle strutture della pesca nell'ambito della revisione della politica comune della pesca;
- Obiettivo 5b: agevolare lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali.

L'Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia ha inoltre fissato un nuovo obiettivo per i Fondi strutturali:

- Obiettivo 6: promuovere lo sviluppo delle regioni a scarsissima densità di popolazione.

I Fondi strutturali

Il regolamento del 1993 prevede tre Fondi strutturali:

- Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR);
- Il Fondo sociale europeo (FSE);
- La sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG-O).

Lo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), pur non essendo un Fondo strutturale a pieno titolo, finanzia azioni strutturali nel settore della pesca nell'ambito dei programmi dei Fondi strutturali.

L'intervento dei Fondi strutturali e dello SFOP è così suddiviso tra gli obiettivi prioritari:

Obiettivo 1	FESR	FSE	FEOGA-O	SFOP
Obiettivo 2	FESR	FSE		
Obiettivo 3		FSE		
Obiettivo 4		FSE		
Obiettivo 5a			FEOGA-O	SFOP
Obiettivo 5b	FESR	FSE	FEOGA-O	
Obiettivo 6	FESR	FSE	FEOGA-O	SFOP

Gli obiettivi prioritari e i Fondi strutturali

Gli obiettivi prioritari

Per il periodo 2000-2006 sono definiti tre obiettivi prioritari:

- **Obiettivo 1: promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo.**

Il titolo di questo obiettivo rimane inalterato; la normativa prevede che le zone attualmente interessate dall'obiettivo 6 nonché le regioni ultraperiferiche definite dal trattato di Amsterdam siano integrate nell'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006.

- **Obiettivo 2: favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali.**

Questo nuovo obiettivo, incentrato sulla riconversione economica e sociale, riunisce gli attuali obiettivi 2 e 5b e riguarda inoltre altre zone (aree urbane in difficoltà, zone in crisi dipendenti dalla pesca e zone in riconversione fortemente dipendenti dai servizi) caratterizzate dallo stesso problema di mancanza di diversificazione economica.

- **Obiettivo 3: favorire l'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.**

Questo nuovo obiettivo riunisce gli attuali obiettivi 3 e 4 e va considerato in relazione al nuovo titolo sull'occupazione del trattato di Amsterdam. Esso si applica a tutto il territorio dell'Unione europea, ad eccezione delle regioni interessate dal nuovo obiettivo 1, tenendo conto delle esigenze generali delle zone colpite da problemi strutturali di riconversione economica e sociale. Esso costituisce il quadro di riferimento in materia di sviluppo delle risorse umane in uno Stato membro, ferme restando le specificità regionali.

Le misure dell'attuale obiettivo 5a saranno finanziate dal FEAOG-Orientamento nell'ambito dei nuovi programmi dell'obiettivo 1 (come avviene attualmente, tranne nel caso degli aiuti compensativi alle zone svantaggiate che saranno finanziati dal FEAOG-Garanzia) e nel resto del territorio dell'Unione europea dal FEAOG-Garanzia e dallo SFOP nel quadro dell'accompagnamento della politica agricola comune e della politica comune della pesca.

Fondi strutturali (e il FEAOG-Garanzia)

La partecipazione dei Fondi strutturali è così ripartita tra gli obiettivi prioritari:

Obiettivo 1	FESR	FSE	FEOGA-O	SFOP
Obiettivo 2	FESR	FSE		
Obiettivo 3		FSE		

Lo SFOP è ormai un Fondo strutturale a tutti gli effetti; esso finanzia misure di accompagnamento della politica comune della pesca su tutto il territorio dell'Unione europea. Nelle regioni ammissibili all'obiettivo 1 i finanziamenti dello SFOP sono integrati ai programmi di sviluppo regionale insieme agli altri Fondi strutturali.

Il FEAOG è lo strumento finanziario della politica di sviluppo rurale considerato come il secondo pilastro della politica agricola comune (PAC). Esso finanzia misure di sviluppo rurale su tutto il territorio dell'Unione europea. Gli interventi saranno finanziati dal FEAOG-Orientamento nelle regioni ammissibili all'obiettivo 1 (ad eccezione degli aiuti compensativi alle zone svantaggiate e delle tre misure di accompagnamento della riforma della PAC del 1992) e dal FEAOG-Garanzia sul resto del territorio dell'Unione.

Pur non essendo un Fondo strutturale, il FEAOG-Garanzia contribuisce alla realizzazione dell'obiettivo 2. In queste zone gli Stati membri possono integrare le misure di sviluppo rurale contenute nei programmi di sviluppo regionale con le altre misure finanziate dai Fondi strutturali, oppure raggrupparle nella programmazione orizzontale delle misure di sviluppo rurale al di fuori delle zone ammissibili all'obiettivo 1.

Obiettivi 1 e 6

Obiettivo 1: sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo

La normativa del 1993 fissava l'elenco delle regioni ammissibili all'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999 sulla base del criterio generale del PIL pro capite che, con l'eccezione di alcune deroghe, doveva essere inferiore al 75% della media comunitaria. All'elenco iniziale è stato aggiunto il Burgenland austriaco per il periodo 1995-1999.

Popolazione ammissibile all'obiettivo 1 per il periodo 1994-1999 (1995-1999 per l'Austria)

Stato membro	Milioni di abitanti	% della popolazione nazionale
B La provincia dell'Hainaut	1,279	12,80
D I cinque nuovi Länder (Brandeburgo, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Meclemburgo- Pomerania occidentale e Turingia) e Berlino-Est	16,447	20,70
GR Tutto il paese	10,209	100,00
E Andalusia, Asturie, Cantabria, Castiglia-León, Castiglia-La Mancha, Ceuta e Melilla, Comunità Valenciana, Estremadura, Galizia, Canarie, Murcia	23,269	58,20
F Dipartimenti d'oltre mare, Corsica e i dipartimenti di Valenciennes, Douai e Avesnes	2,546	4,40
IRL Tutto il paese	3,500	100,00
I Abruzzo (per un periodo transitorio di tre anni, dall' 1/1/1994 al 31/12/1997), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia	21,133	36,60
NL Flevoland	0,217	1,45
P Tutto il paese	9,868	100,00
UK Irlanda del Nord, Merseyside, Highlands & Islands Enterprise Area	3,414	6,00
A La provincia del Burgenland	0,269	3,50
Totale U	92,151	25,00

Obiettivo 6: sviluppo delle zone a scarsissima densità di popolazione

L'Atto di adesione conteneva l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 6 per il periodo 1995-1999.

Popolazione ammissibile all'obiettivo 6 (1995-1999)

Stato membro	Milioni di abitanti	% della popolazione nazionale
FIN La Lapponia e le province di Kainuu, Pohjois-Karjala e Etelä-Savo sono interamente ammissibili, mentre le regioni di Pohjois-Savo, Keski Suomi, Keski Pohjanmaa e Pohjois Pohjanmaa sono parzialmente ammissibili.	0,841	16,6
S La regione di Jämtland è interamente ammissibile; le regioni di Norrbotten e Väster-botten sono ammissibili, ad eccezione delle frange costiere; le regioni di Väster-norrland, Gävleborg, Koppaberg e Värmland sono parzialmente ammissibili.	0,451	5,0
Totale UE	1,292	0,4

Obiettivo 1: sviluppo delle regioni in ritardo di sviluppo

Per il periodo 2000-2006 la normativa prevede che la Commissione stabilisca l'elenco delle regioni ammissibili applicando rigorosamente il medesimo criterio del periodo precedente, ossia considerando le regioni NUTS II il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite è inferiore al 75% della media comunitaria. I PIL pro capite sono misurati sulla base degli standard del potere di acquisto con riferimento ai dati comunitari degli ultimi tre anni (1994-1995-1996) disponibili al 24 marzo 1999, giorno dell'accordo del Consiglio europeo di Berlino.

La normativa stabilisce inoltre che le regioni ultraperiferiche (ovvero i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre, Madera e le isole Canarie), che hanno tutte un livello di PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria, nonché le zone interessate dall'attuale obiettivo 6, siano ugualmente ammissibili all'obiettivo 1 per il periodo 2000-2006.

Dopo l'approvazione finale dei regolamenti da parte del Consiglio, l'elenco delle regioni ammissibili all'obiettivo 1 sarà stabilito dalla Commissione per una durata di sette anni.

Sostegno transitorio

La normativa istituisce un regime transitorio di aiuto per le regioni interessate dall'obiettivo 1 nel periodo 1994-1999, ma che non saranno più ammissibili nel 2000.

In queste regioni i Fondi strutturali finanzieranno un nuovo programma regionale fino al 31 dicembre 2005, in linea generale. Le regioni comprendenti zone che rispondono ai criteri di ammissibilità di base al nuovo obiettivo 2 continueranno a beneficiare della partecipazione del FESR fino al 31 dicembre 2006. Le altre regioni riceveranno nel 2006 unicamente il sostegno previsto da parte del FSE, del FEAOG-Orientamento e dello SFOP (sempre nell'ambito dello stesso programma regionale).

Le zone che potranno continuare a beneficiare del FESR nel 2006 saranno stabilite allo stesso tempo dell'elenco delle regioni ammissibili all'obiettivo 1.

Programmi speciali

Conformemente alle decisioni del Consiglio europeo di Berlino, due programmi speciali saranno finanziati con gli stanziamenti dell'obiettivo 1:

- Il programma PEACE a favore del processo di pace nell'Irlanda del Nord (attualmente finanziato nell'ambito delle iniziative comunitarie) sarà prorogato per 5 anni con un'assegnazione di 500 milioni di euro, di cui 100 milioni riservati all'Irlanda;
- Un programma speciale di assistenza per il periodo 2000-2006, dell'importo di 350 milioni di euro, interesserà le regioni svedesi del livello NUTS II che rispondono ai criteri di bassa densità di popolazione previsti dal protocollo n. 6 allegato all'Atto di adesione della Svezia.

Obiettivi 2 e 5b

Obiettivo 2: riconversione delle regioni industriali in declino

Nel periodo 1994-1999 le regioni potevano essere ammesse all'obiettivo 2 se rispondevano ai tre criteri seguenti:

- Tasso di disoccupazione superiore alla media comunitaria;
- Percentuale di posti di lavoro nell'industria superiore alla media comunitaria;
- Declino di questa categoria di posti di lavoro.

Una serie di criteri secondari consentiva di estendere l'ammissibilità a certe zone contigue, ad aree urbane e a zone minacciate o colpite da un forte aumento della disoccupazione, da problemi di recupero di siti industriali degradati o dall'impatto della ristrutturazione della pesca.

Popolazione ammissibile all'obiettivo 2 (1994-1999) (1995-1999 per Austria, Finlandia e Svezia)

Stato membro	Milioni di abitanti	% della pop. naz.
Belgio	1,40	14,0
Danimarca	0,44	8,8
Germania	7,00	8,8
Spagna	7,90	20,3
Francia	14,60	25,9
Italia	6,30	10,8
Luxembourg	0,13	34,2
Paesi Bassi	2,60	17,3
Regno Unito	17,70	31,0
Austria	0,60	8,2
Finlandia	0,70	15,5
Svezia	0,96	11,0
Totale UE	60,46	16,4

Obiettivo 5b: sviluppo delle zone rurali vulnerabili

Nel periodo 1994-1999 il criterio generale di ammissibilità all'obiettivo 5b era un basso livello di sviluppo socioeconomico (valutato sulla base del PIL pro capite).

A questo si aggiungevano altri tre criteri principali, due dei quali dovevano necessariamente essere soddisfatti:

- Tasso elevato di occupazione agricola;
- Basso livello del reddito agricolo;
- Bassa densità di popolazione e/o considerevole tendenza allo spopolamento.

L'ammissibilità poteva essere estesa ad altre zone situate al di fuori dell'obiettivo 1 e caratterizzate da un basso livello di sviluppo, nonché da uno o più dei seguenti criteri secondari: la situazione periferica, la sensibilità all'evoluzione del settore agricolo, l'impatto della ristrutturazione della pesca, la struttura delle aziende agricole, la struttura della popolazione attiva agricola, l'ambiente, ecc.

Popolazione ammissibile all'obiettivo 5b (1994-1999) (1995-1999 per Austria, Finlandia e Svezia)

Stato membro	Milioni di abitanti	% della pop. naz.
Belgio	0,45	4,5
Danimarca	0,36	7,0
Germania	7,82	9,6
Spagna	1,73	4,4
Francia	9,76	17,3
Italia	4,83	8,4
Luxembourg	0,03	7,4
Paesi Bassi	0,80	5,4
Regno Unito	2,84	4,9
Austria	2,28	28,9
Finlandia	1,09	21,5
Svezia	0,76	8,6
Totale UE	32,75	8,8

Obiettivo 2: riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali

Per il periodo 2000-2006 le zone con difficoltà strutturali che rientrano nell'obiettivo di riconversione economica e sociale saranno di quattro tipi: zone industriali (comprese quelle del settore dei servizi), rurali, urbane e dipendenti dalla pesca. Il nuovo obiettivo 2 interesserà nel complesso non più del 18% della popolazione della Comunità.

A livello comunitario la ripartizione indicativa del massimale del 18% è la seguente:

- 10% per le zone industriali e del settore dei servizi;
- 5% per le zone rurali;
- 2% per le zone urbane;
- 1% per le zone dipendenti dalla pesca.

L'elenco delle zone è valido per sette anni (2000-2006). In caso di grave crisi la Commissione può modificarlo nel 2003, purché non cambi la percentuale di popolazione interessata dall'obiettivo 2 in ciascuna regione.

Per l'elaborazione definitiva dell'elenco delle zone ammissibili si prevede il sistema seguente:

- In un primo tempo la Commissione fissa sulla base di criteri oggettivi i massimali di popolazione interessata in ciascuno Stato membro, individuando le regioni prioritarie a livello comunitario;
- Entro il limite dei massimali fissati gli Stati membri propongono alla Commissione le zone che soddisfano le condizioni di ammissibilità sulla base di dati statistici pertinenti conformi alle disposizioni del regolamento;
- Sulla scorta di tali proposte la Commissione, in stretta concertazione con lo Stato membro e tenendo conto delle priorità nazionali, stabilisce l'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 2.

Zone industriali

Le zone industriali ammissibili corrispondono o appartengono a regioni di livello NUTS III. I criteri di ammissibilità sono pressoché identici ai tre criteri di base dell'obiettivo 2 per il periodo 1994-1999.

Zone rurali

Le zone rurali ammissibili corrispondono o appartengono a regioni di livello NUTS III e devono soddisfare due dei seguenti quattro criteri combinati:

- Una densità di popolazione inferiore a 100 abitanti per km² oppure un tasso di occupazione in agricoltura pari o superiore al doppio della media comunitaria;
- Un tasso di disoccupazione superiore alla media comunitaria oppure una diminuzione della popolazione.

Zone urbane

Queste zone devono soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

- Un tasso di disoccupazione di lunga durata superiore alla media comunitaria;
- Un elevato livello di indigenza, comprese condizioni abitative precarie;
- Una situazione ambientale particolarmente degradata;
- Un elevato tasso di criminalità;
- Un basso livello di istruzione della popolazione.

Zone dipendenti dalla pesca

Criteri di ammissibilità: un tasso di occupazione significativo nel settore della pesca e problemi connessi alla ristrutturazione del settore, con conseguente diminuzione significativa del numero dei posti di lavoro.

Altre zone

L'ammissibilità all'obiettivo 2 può essere estesa a:

- Altre zone determinate: essenzialmente zone contigue a quelle ammissibili all'obiettivo 1 o alle zone industriali o rurali dell'obiettivo 2;
- Zone rurali colpite dall'invecchiamento o dalla diminuzione della popolazione agricola attiva;
- zone minacciate o colpite da gravi problemi strutturali o da elevata disoccupazione in seguito alla ristrutturazione di una o più attività determinanti nei settori agricolo, industriale o dei servizi.

Rete di sicurezza e sostegno transitorio

Per garantire un contributo equo di ciascun Stato membro alla concentrazione, la popolazione delle zone ammissibili al nuovo obiettivo 2 in uno Stato membro (comprese le regioni dell'obiettivo 1 in situazione transitoria che soddisfano i criteri del nuovo obiettivo 2) sarà ridotta di non più di un terzo rispetto alla popolazione ammissibile agli attuali obiettivi 2 e 5b.

Come per l'obiettivo 1, è previsto un sistema di aiuto transitorio decrescente per le zone ammissibili agli obiettivi 2 e 5b nel 1999, ma che non rientrerebbero più nell'obiettivo 2 nel 2000. Queste zone beneficeranno di un aiuto transitorio del FESR fino al 31 dicembre 2005 e inoltre, per il periodo 2000-2006, di un sostegno del FSE nel quadro dell'obiettivo 3 nonché di un sostegno del FEAG-Garanzia e dello SFOP nell'ambito delle misure di sviluppo rurale e di accompagnamento della politica della pesca.

Obiettivi 3 e 4

Obiettivo 3: lotta contro la disoccupazione di lunga durata e inserimento professionale

L'attuale obiettivo 3 mira a combattere la disoccupazione di lunga durata e a facilitare l'inserimento professionale dei giovani e delle persone che rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro. L'obiettivo 3 promuove inoltre le pari opportunità per uomini e donne sul mercato del lavoro. Gli interventi a titolo dell'obiettivo 3 non sono limitati a regioni specifiche.

Obiettivo 4: adattamento alle trasformazioni industriali

L'obiettivo 4 agevola l'adattamento dei lavoratori alle trasformazioni industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione. Come per l'obiettivo 3, gli interventi a titolo di questo obiettivo non sono limitati a regioni determinate.

Obiettivo 3: sviluppo delle risorse umane

Per il periodo 2000-2006 il nuovo obiettivo 3 si concentra principalmente sull'adeguamento e l'ammodernamento delle politiche nazionali ed europee in materia di occupazione, istruzione e formazione. Gli interventi a titolo di questo obiettivo non interesseranno le regioni comprese nel nuovo obiettivo 1. Il nuovo obiettivo 3 fungerà inoltre da quadro di riferimento per l'insieme delle azioni relative alle risorse umane negli Stati membri. Esso terrà conto del titolo sull'occupazione contenuto nel trattato di Amsterdam e della nuova strategia europea nel campo dell'occupazione.

La normativa prende in considerazione le diverse politiche, pratiche ed esigenze degli Stati membri in funzione del rispettivo piano d'azione nazionale per l'occupazione e della valutazione ex ante. A causa della lunghezza del periodo interessato (2000-2006), il campo d'applicazione del Fondo sociale europeo è definito in maniera generale, che si tratti delle politiche attive del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione, della promozione dell'inserimento sociale, del miglioramento delle prospettive di occupazione mediante i sistemi di istruzione e formazione continua, delle misure per anticipare e agevolare l'adeguamento alle trasformazioni economiche e sociali o della promozione delle pari opportunità per uomini e donne.

Risorse finanziarie

La normativa del 1993 precisava le risorse finanziarie messe a disposizione dei Fondi strutturali conformemente agli importi decisi dal Consiglio europeo di Edimburgo nel dicembre 1992. Convertito in prezzi 1999, l'importo totale della dotazione prevista per i Fondi strutturali nel periodo 1994-1999 è pari a 163 miliardi di euro.

Ripartizione per obiettivo

Il regolamento stabilisce lo stanziamento annuale per l'obiettivo 1, mentre per gli obiettivi 2, 3, 4 e 5b la Commissione ha stabilito una ripartizione indicativa dell'assegnazione disponibile per ciascuno Stato membro secondo i criteri seguenti:

- La popolazione interessata;
- La prosperità nazionale;
- La prosperità regionale;
- La gravità relativa dei problemi strutturali, in particolare della disoccupazione.

Per l'obiettivo 5a la ripartizione è stata dettata principalmente da un criterio di continuità rispetto all'utilizzo degli stanziamenti nel periodo precedente, nonché sui bisogni strutturali specifici riscontrati per i settori dell'agricoltura e della pesca.

Ripartizione indicativa dell'assegnazione per obiettivo e per paese secondo i QCS e i DOCUP (in milioni di ecu 1994)

Stato membro	Obiettivo 1	Obiettivo 2	Obiettivi 3 e 4	Obiettivo 5a	Obiettivo 5b	Obiettivo 6
Belgio	730	342	465	195	77	-
Danimarca	-	119	301	267	54	-
Germania	13 640	1 566	1 942	1 143	1 227	-
Grecia	13 980	-	-	-	-	-
Spagna	26 300	2 416	1 843	446	664	-
Francia	2 190	3 774	3 203	1 933	2 238	-
Irlanda	5 620	-	-	-	-	-
Italia	14 860	1 463	1 715	814	901	-
Luxembourg	-	15	23	40	6	-
Paesi Bassi	150	650	1 079	165	150	-
Austria	162	99	387	380	403	-
Portogallo	13 980	-	-	-	-	-
Finlandia	-	179	336	347	190	450
Svezia	-	157	509	204	135	247
Regno Unito	2 360	4 581	3 377	450	817	-
Totale UE	93 972	15 360	15 180	6 916	6 862	697

Risorse finanziarie

Per il periodo 2000-2006 il Consiglio europeo di Berlino ha deciso che lo stanziamento globale per i Fondi strutturali sarà di 195 miliardi di euro.

Ripartizione per obiettivo

La ripartizione delle risorse finanziarie tra gli obiettivi ha privilegiato le regioni interessate dall'obiettivo 1:

- Il 69,7% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 1, compreso il 4,3% a titolo del sostegno transitorio (per un totale di 135,9 miliardi di euro);
- L'11,5% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 2, compreso l'1,4% a titolo del sostegno transitorio (per un totale di 22,5 miliardi di euro);
- Il 12,3% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato all'obiettivo 3 (per un totale di 24,05 miliardi di euro);
- Lo 0,5% della dotazione dei Fondi strutturali sarà assegnato allo SFOP per le azioni di accompagnamento della politica comune della pesca al di fuori dell'obiettivo 1 (per un totale di 1,1 miliardi di euro).

Per ciascuno degli obiettivi la Commissione stabilirà una ripartizione indicativa degli stanziamenti tra gli Stati membri sulla base di criteri oggettivi, tenendo conto delle specificità connesse all'occupazione.

La riserva per realizzazioni efficienti

All'inizio del periodo il 4% degli stanziamenti previsti per ciascuna ripartizione nazionale sarà posto in riserva. A metà del periodo la Commissione procederà, di concerto con lo Stato membro, all'assegnazione della riserva ai programmi dimostratisi più efficienti. L'efficienza sarà calcolata sulla base di indicatori quantificati, definiti dallo Stato membro, che dovranno riflettere l'efficacia, la gestione e l'esecuzione finanziaria e misurare i risultati intermedi rispetto agli specifici obiettivi iniziali.

Programmazione

Periodo interessato

Nel periodo 1994-1999 la programmazione dell'intervento dei Fondi strutturali è fissata per sei anni, ad eccezione dell'obiettivo 2, suddiviso in due fasi di tre anni: 1994-1996 e 1997-1999.

Di fatto, sono stati apportati solo cambiamenti di lieve entità nelle zone ammissibili all'obiettivo 2 in Spagna, in Italia e nei Paesi Bassi. La popolazione ammissibile totale è rimasta invariata sia a livello comunitario che in ciascun Stato membro.

Due procedure

Nella regolamentazione attuale esistono due procedure:

la procedura classica in tre fasi:

- Piano di sviluppo presentato dallo Stato membro;
- Quadro comunitario di sostegno (QCS) stabilito dalla Commissione sulla base del piano e in concertazione con lo Stato membro e le regioni interessate;
- Intervento sul campo, generalmente sotto forma di programma operativo (PO), ma anche di grande progetto o di sovvenzione globale;

la procedura semplificata in due fasi:

- Piano di sviluppo presentato dallo Stato membro;
- Documento unico di programmazione (DOCUP).

Numero di programmi

Tra il 1994 e il 1999 sono stati adottati quasi 600 tra PO e DOCUP, senza contare i programmi d'iniziativa comunitaria.

Contenuto

In sintesi i QCS, i PO e i DOCUP contengono:

- Un'analisi della situazione economica e sociale e i risultati del periodo di programmazione precedente;
- Una descrizione della strategia adottata;
- Tabelle finanziarie di ricapitolazione delle diverse risorse finanziarie previste;
- Uno studio dell'impatto ambientale della strategia proposta;
- Un'indicazione degli obiettivi che si intende conseguire, se possibile quantificati;
- Le priorità d'azione con gli importi finanziari e le forme d'intervento;
- L'elenco delle misure previste con i rispettivi beneficiari pubblici e un quadro riassuntivo degli importi finanziari.

Programmazione

Periodo interessato

Tutti gli obiettivi (1, 2 e 3) avranno una durata di sette anni (2000-2006). La programmazione potrà tuttavia essere rivista a metà del periodo in seguito alla valutazione intermedia e all'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti.

Scelta della procedura

Per l'obiettivo 1 il regolamento prevede la formula del QCS e dei programmi operativi (le cui proposte possono essere presentate insieme al progetto del QCS oppure dopo la sua adozione), tranne qualora l'assegnazione comunitaria sia inferiore a un miliardo di euro. In questo caso, infatti, come per gli obiettivi 2 e 3, viene consigliato in linea di massima il ricorso al DOCUP.

Svolgimento della procedura

Il ruolo della Commissione e degli Stati nell'elaborazione e nell'attuazione dei documenti è descritto con maggior precisione. In concreto, la programmazione del periodo 2000-2006 comprenderà due novità:

- Prima novità: subito dopo l'adozione dei regolamenti dei Fondi strutturali la Commissione adotterà formalmente i propri orientamenti presentando le priorità comunitarie per tutti gli obiettivi (1, 2 e 3);
- In seguito, come nella pratica attuale, gli Stati membri elaboreranno i loro piani e stabiliranno, di concerto con la Commissione, QCS, PO e DOCUP comprendenti gli assi strategici, le dotazioni finanziarie e le modalità di attuazione; i PO e i DOCUP, tuttavia, non conterranno più i dettagli delle misure programmate previsti nei programmi del periodo 1994-1999;
- Infine, seconda novità: dopo l'adozione dei PO e dei DOCUP, gli Stati o le regioni responsabili adotteranno per ciascun programma un nuovo documento, il complemento di programmazione, in cui vengono in particolare specificati i beneficiari e l'assegnazione finanziaria delle diverse misure previste.

La combinazione di questi nuovi elementi risponde alla volontà di assicurare una ripartizione più chiara delle competenze e di rafforzare l'applicazione del principio di sussidiarietà: la Commissione europea rimane la garante delle priorità strategiche, mentre la gestione dei programmi viene maggiormente decentralizzata.

Quanto agli obiettivi comunitari da promuovere nei programmi, il regolamento dei Fondi strutturali segnala in particolare, in riferimento al trattato, un alto grado di competitività e d'innovazione, un elevato livello d'occupazione, lo sviluppo durevole, nonché la parità di opportunità tra uomini e donne.

Gestione e sorveglianza dei programmi

Partenariato

Per il periodo 1994-1999 la normativa prevede, per ogni fase della programmazione, il ricorso a un partenariato in cui intervengono tutte le autorità competenti designate da ciascuno Stato membro a livello locale, regionale o nazionale, incluse eventualmente le parti economiche e sociali.

La Commissione osserva tuttavia che non tutti i partner hanno potuto essere sempre coinvolti e che il processo decisionale non si è sempre svolto in maniera chiara, generando confusione sul ruolo e la competenza di ciascun partner.

Comitato di sorveglianza

Per ciascun QCS, DOCUP e PO esiste un comitato di sorveglianza composto di responsabili a livello regionale e nazionale e di rappresentanti della Commissione europea. Il comitato si riunisce generalmente due volte all'anno per seguire l'evoluzione delle azioni attuate. Esso può anche modificare le modalità del contributo finanziario comunitario, purché resti immutato il totale dell'aiuto europeo e la sua decisione sia approvata dalla Commissione.

Elaborazione, gestione e sorveglianza dei programmi

Partenariato

Il regolamento prevede di estendere il partenariato alle autorità regionali e locali, ai partner economici e sociali e agli altri organismi competenti. Nella designazione dei partner più rappresentativi gli Stati membri dovranno tener conto della necessità di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne e dello sviluppo durevole.

La concertazione verterà sulla preparazione, il finanziamento, la sorveglianza e la valutazione degli interventi. Gli Stati membri provvederanno inoltre a coinvolgere i partner più idonei nei diversi stadi della programmazione.

Autorità di gestione

Altra novità nel regolamento: gli Stati membri sono invitati a designare per ciascun programma un'unica autorità di gestione responsabile dell'attuazione e dell'efficacia del programma nonché della regolarità della gestione. In particolare essa si occupa dei seguenti aspetti:

- Raccolta dei dati statistici e finanziari necessari per la sorveglianza del programma;
- Messa a punto e utilizzazione di un sistema informatizzato di gestione, di sorveglianza e di valutazione;
- Garanzia di una corretta gestione finanziaria;
- Rispetto delle politiche comunitarie;
- Rispetto degli obblighi in materia di informazione e di pubblicità;
- Eventuali modifiche del complemento di programmazione;
- Elaborazione e presentazione alla Commissione delle relazioni annuali e finali di esecuzione dei programmi;
- Organizzazione della valutazione intermedia.

Secondo il regolamento, la Commissione europea e l'autorità di gestione esaminano almeno una volta all'anno i risultati dell'anno precedente. In seguito a tale valutazione la Commissione può formulare osservazioni o raccomandazioni all'autorità di gestione per migliorare l'attuazione.

Comitato di sorveglianza

Per quanto riguarda la composizione dei comitati di sorveglianza, il regolamento precisa che essi sono presieduti da un rappresentante dello Stato membro o dell'autorità di gestione. Si provvederà ad assicurare una partecipazione equilibrata di donne e uomini ai comitati di sorveglianza.

A riconoscimento del ruolo più importante dei comitati di sorveglianza, il regolamento stabilisce che essi diano il loro accordo sui complementi di programmazione prima che questi siano trasmessi alla Commissione e che approvino le eventuali modifiche ai programmi o ai complementi di programmazione.

Tale organizzazione conferma il ruolo e le competenze di ciascuno in ogni fase del programma:

- *Alla Commissione spetta la sorveglianza dinamica e strategica delle priorità del programma;*
- *All'autorità di gestione spetta la gestione in conformità agli accordi presi con la Commissione e agli orientamenti del comitato di sorveglianza;*
- *Al comitato di sorveglianza spetta la sorveglianza della strategia e la sua eventuale revisione.*

A corollario del maggiore decentramento dei programmi, il regolamento prevede la definizione di indicatori per la sorveglianza e la stesura di una relazione annuale di esecuzione per ciascun programma che garantisca la qualità delle informazioni disponibili e consenta la sorveglianza a livello comunitario.

Iniziative comunitarie e azioni innovatrici

Oltre ai programmi d'iniziativa nazionale (QCS e DOCUP) per l'attuazione degli obiettivi prioritari, i Fondi strutturali finanziano programmi d'iniziativa comunitaria e azioni innovatrici (studi, progetti pilota, ecc.).

Iniziative comunitarie

Le iniziative comunitarie, a cui attualmente è destinato fino al 9% della dotazione dei Fondi strutturali, sono finalizzate alla realizzazione di azioni che rivestono un interesse particolare per la Comunità.

Nel periodo 1994-1999 sono state intraprese 13 iniziative, che hanno generato oltre 500 programmi:

- *Interreg II: cooperazione transfrontaliera (parte A), reti energetiche (parte B), cooperazione nel settore dell'assetto del territorio (parte C);*
- *Leader II: sviluppo rurale;*
- *Regis II: integrazione delle regioni ultraperiferiche;*
- *Emploi:*
 - *Emploi-NOW (promozione delle pari opportunità per le donne e del loro accesso alle professioni del futuro e ai posti di responsabilità);*
 - *Emploi-Horizon: miglioramento delle prospettive di occupazione per le persone disabili;*
 - *Emploi-Jeunesse: inserimento nel mercato del lavoro dei giovani con meno di 20 anni senza alcuna qualifica o formazione di base;*
 - *Emploie-Integra: integrazione delle persone che rischiano l'emarginazione sociale e azioni contro il razzismo e la xenofobia;*
- *Adapt: adattamento dei lavoratori alle trasformazioni industriali e alla società dell'informazione;*
- *Rechar II: riconversione dei bacini carboniferi;*
- *Resider II: riconversione dei bacini siderurgici;*
- *Konver: diversificazione dell'attività economica nelle zone dipendenti dal settore della difesa;*
- *Retex: diversificazione dell'attività economica nelle regioni dipendenti dall'industria tessile e dell'abbigliamento;*
- *PMI: accrescimento della competitività delle piccole e medie imprese;*
- *Urban: rivitalizzazione dei quartieri urbani in situazioni di crisi;*
- *Pesca: diversificazione dell'attività economica nelle zone dipendenti dalla pesca;*
- *Peace: sostegno al processo di pace e riconciliazione nell'Irlanda del Nord.*

Azioni innovatrici

I progetti pilota o dimostrativi, a cui viene riservato l'1% della dotazione globale dei Fondi strutturali, sono intesi a sperimentare nuove vie o nuovi settori dell'intervento strutturale comunitario. Tali progetti, che possono essere presentati dagli Stati membri, dalle autorità regionali o locali o da enti privati, fanno generalmente seguito ad un invito a presentare proposte su temi specifici indicati dalla Commissione.

Iniziative comunitarie e azioni innovatrici

Iniziative comunitarie

La normativa limita il numero delle iniziative a quattro e ne precisa in linea di massima i temi:

- (1) La cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo e un assetto armonioso ed equilibrato del territorio europeo (INTERREG);
- (2) La rigenerazione economica e sociale delle città e dei quartieri in crisi per promuovere uno sviluppo urbano durevole (URBAN);
- (3) Lo sviluppo rurale mediante iniziative di gruppi di azione locale (LEADER+);
- (4) La cooperazione transnazionale per la promozione di nuove pratiche di lotta alle discriminazioni e alle disuguaglianze di ogni tipo in relazione al mercato del lavoro (EQUAL).

Altra novità: ciascuna iniziativa è finanziata da un solo Fondo strutturale, rispettivamente:

- (1)+(2) Dal FESR;
- (3) Dal FEAOG-Orientamento;
- (4) Dal FSE.

Azioni innovatrici e assistenza tecnica

La normativa precisa che le azioni innovatrici contribuiscono all'elaborazione di metodi e pratiche innovativi volti a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi prioritari. Le misure di assistenza tecnica comprendono in particolare studi, scambi di esperienze e di informazioni e l'attuazione di sistemi informatizzati di gestione, sorveglianza e valutazione.

Dotazione finanziaria

Per il periodo 2000-2006 si propone di assegnare, rispettivamente:

- Il 5,35% della dotazione dei Fondi strutturali alle quattro iniziative comunitarie (INTERREG, URBAN, LEADER, EQUAL);
- Lo 0,65% della dotazione di ciascun Fondo al finanziamento delle azioni innovatrici e delle misure di assistenza tecnica a livello comunitario.

Addizionalità

Il principio dell'addizionalità implica attualmente che per ogni obiettivo, nell'insieme dei territori in questione, gli Stati membri mantengono le loro spese pubbliche o assimilabili a finalità strutturale almeno allo stesso livello del periodo di programmazione precedente, tenendo conto peraltro delle condizioni macroeconomiche in cui si effettuano i finanziamenti e di talune situazioni economiche specifiche, quali:

- Le privatizzazioni;
- Il livello straordinario dello sforzo pubblico nell'ambito strutturale durante il precedente periodo di programmazione;
- Le evoluzioni congiunturali nazionali.

Addizionalità

A causa dell'attuale complessità del controllo sull'addizionalità si tratterà in futuro:

- Di semplificare il livello geografico della verifica:
 - Da un lato, le regioni in ritardo di sviluppo che possono beneficiare dell'obiettivo 1 nello Stato membro;
 - Dall'altro, l'intero paese per gli obiettivi 2 e 3;
- Di limitare il numero di verifiche a tre:
 - Al momento dell'adozione dei QCS o dei DOCUP;
 - A metà percorso, ossia prima del 31 dicembre 2003;
 - A fine esercizio, ossia prima del 31 dicembre 2005.

Per consentire tali verifiche, la nuova normativa prevede che gli Stati membri forniscano alla Commissione le informazioni opportune in ognuno di questi tre momenti.

Per la verifica ex ante, in particolare, i futuri documenti di programmazione (QCS o DOCUP) indicheranno, per i periodi 1994-1999 e 2000-2006:

- L'importo delle spese pubbliche o assimilabili nelle regioni dell'obiettivo 1;
- L'importo delle spese a favore della politica attiva del mercato del lavoro per gli obiettivi 2 e 3.

L'importo globale delle spese nazionali in questione sarà convenuto tra lo Stato membro e la Commissione a un livello in linea di massima equivalente a quello del periodo precedente.

Tasso di cofinanziamento

Attualmente il tasso della partecipazione comunitaria al finanziamento dei programmi rispetta le seguenti percentuali:

Nelle regioni dell'obiettivo 1, al massimo il 75% del costo totale e, in linea generale, al minimo il 50% delle spese pubbliche.

La partecipazione può tuttavia arrivare in alcuni casi all'80% del costo totale nei paesi in cui interviene il Fondo di coesione e addirittura all'85% nelle regioni ultraperiferiche.

Negli altri casi, il tasso è compreso tra un massimo del 50% del costo totale ammissibile e un minimo del 25% delle spese pubbliche ammissibili.

Laddove la Comunità finanzia investimenti nelle imprese, l'attuale normativa prevede che la partecipazione comunitaria non possa superare il 50% nelle regioni dell'obiettivo 1 e il 30% nelle altre.

Tasso di cofinanziamento

Per il periodo 2000-2006 la normativa mantiene inalterati i tassi generali.

È tuttavia introdotto un massimale per gli investimenti in infrastrutture generatori di introiti:

- Il 50% negli Stati che beneficiano del Fondo di coesione;
- Il 40% del costo totale nelle altre regioni dell'obiettivo 1;
- Il 25% nelle zone ammissibili all'obiettivo 2;

con la possibilità di aumentare tali tassi del 10% se l'aiuto è utilizzato a scopi di ingegneria finanziaria.

Inoltre, il livello della partecipazione comunitaria agli investimenti nelle imprese è ridotto:

- Al 35% nelle regioni dell'obiettivo 1;
- Al 15% nelle zone ammissibili all'obiettivo 2;

con la possibilità di aumentare tali tassi del 10% se l'aiuto è utilizzato a scopi di ingegneria finanziaria.

Misure ammissibili

Le misure che possono beneficiare dell'intervento dei Fondi strutturali sono definite in linea generale nel regolamento di ciascun Fondo.

FESR:

- Investimenti produttivi che consentono la creazione o il mantenimento di posti di lavoro durevoli;
- Investimenti nel settore delle infrastrutture, con un campo di applicazione variabile secondo gli obiettivi;
- Sviluppo endogeno: sviluppo locale e PMI.

FSE:

- Inserimento professionale di disoccupati che rischiano la disoccupazione di lunga durata;
- Inserimento professionale di giovani in cerca di occupazione;
- Integrazione delle persone che rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro;
- Promozione della parità di opportunità sul mercato del lavoro;
- Adeguamento dei lavoratori alle trasformazioni industriali;
- Stabilità e crescita dell'occupazione;
- Rafforzamento del potenziale umano in materia di ricerca, scienza e tecnologia;
- Rafforzamento dei sistemi di insegnamento e di formazione.

FEAOG-Orientamento:

Misure collegate alle strutture agricole:

- Misure volte a sostenere i redditi agricoli, a mantenere l'attività nelle zone di montagna e in quelle svantaggiate, nonché a favorire l'insediamento dei giovani agricoltori;
- Miglioramento dell'efficienza delle strutture delle aziende agricole;
- Misure volte a incentivare la creazione di associazioni di produttori;
- Riconversione, diversificazione, riorientamento e miglioramento della qualità dei prodotti agricoli.

Misure volte a favorire la diversificazione delle zone rurali:

- Sviluppo delle infrastrutture rurali;
- Promozione degli investimenti nel settore turistico;
- Altre misure quali la prevenzione delle catastrofi naturali, il rinnovamento di centri abitati, la protezione del patrimonio rurale, lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste, la tutela dell'ambiente e dello spazio rurale e l'ingegneria finanziaria.

SFOP:

- Adeguamento dello sforzo di pesca;
- Ammodernamento della flotta;
- Sviluppo dell'acquacoltura;
- Tutela di zone marine;
- Attrezzatura dei porti di pesca;
- Trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- Promozione dei prodotti.

Oltre a queste disposizioni generali, la Commissione ha stabilito, di concerto con gli Stati membri, norme comuni dettagliate sull'ammissibilità delle spese, che nel 1997 sono state accluse a tutti i programmi (schede relative all'ammissibilità).

Misure ammissibili

Per il prossimo periodo di programmazione le misure ammissibili all'intervento del FESR e dello SFOP restano complessivamente le stesse.

Il nuovo regolamento del FEAOG relativo allo sviluppo rurale riunisce una serie di misure destinate al complesso delle zone rurali dell'Unione:

- Investimenti nelle aziende agricole;
- Insediamento di giovani agricoltori;
- Formazione professionale;
- Aiuti al prepensionamento;
- Aiuti compensativi per le zone svantaggiate;
- Misure agro-ambientali;
- Trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- Sviluppo e valorizzazione delle foreste;
- Misure di adeguamento e di sviluppo delle zone rurali.

Nelle regioni dell'obiettivo 1 queste misure sono finanziate dal FEAOG-Orientamento, tranne gli aiuti compensativi per le zone svantaggiate, gli aiuti al prepensionamento, le misure agro-ambientali e le misure di sviluppo e valorizzazione delle foreste, che riceveranno il sostegno del FEAOG-Garanzia. Ad eccezione dell'obiettivo 1, tutte le misure saranno finanziate dal FEAOG-Garanzia.

Le attività che possono beneficiare del FSE sono divise in tre categorie:

- Assistenza alle persone: istruzione e formazione professionale, aiuti all'occupazione, formazione superiore in materia di scienza e ricerca, nuove fonti d'occupazione;
- Assistenza alle strutture e ai sistemi: miglioramento dei sistemi di istruzione e di formazione, ammodernamento dei servizi di collocamento, sistemi di anticipazione del fabbisogno di qualifiche;
- Misure d'accompagnamento: sensibilizzazione, prestazione di servizi, ecc.

A prescindere da questi campi d'azione generali, il regolamento prevede che alle specifiche spese ammissibili si applichino le norme nazionali, a meno che la Commissione stabilisca regole comuni (cfr. le attuali schede relative all'ammissibilità).

Il regolamento prevede inoltre la possibilità di diversificare le forme di finanziamento. Pertanto, accanto all'aiuto in forma di sovvenzione diretta, possono essere utilizzate altre modalità, quali gli aiuti rimborsabili, gli abbuoni d'interessi, i premi di garanzia o l'assunzione di partecipazioni.

Questo crescente ricorso alle potenzialità dell'ingegneria finanziaria ha lo scopo di tenere maggiormente conto della redditività di alcuni progetti e di incoraggiare i promotori di progetti a ricorrere di più ad altre fonti di finanziamento, quali la Banca europea per gli investimenti (BEI) o il Fondo europeo per gli investimenti (FEI).

Gestione finanziaria

La gestione finanziaria dei Fondi strutturali si basa su un sistema di impegni e di pagamenti.

Gli impegni di bilancio della Commissione sono effettuati in rate annuali:

- Una prima rata del finanziamento è impegnata al momento in cui viene decisa l'adozione del programma;
- Le altre sono impegnate in funzione del piano di finanziamento e dell'attuazione delle azioni.

Il rapporto tra pagamenti e impegni è il seguente:

- Il primo anticipo equivale al massimo al 50% dell'impegno corrispondente;
- Il secondo anticipo equivale al massimo al 30% dell'impegno;
- Il saldo è versato quando sono soddisfatte le condizioni relative al completamento del programma.

I termini di pagamento sono i seguenti:

- Due mesi a partire dalla richiesta dello Stato membro per il pagamento da parte della Commissione;
- Tre mesi supplementari per il versamento dell'importo al beneficiario finale.

Gestione finanziaria

Gli impegni e i pagamenti sono mantenuti, ma vengono dissociati gli uni dagli altri.

Gli impegni sono effettuati a scadenza annuale, entro il 30 aprile. La parte di un impegno che non è stata oggetto di pagamento entro la fine del secondo anno successivo a quello in cui è stato effettuato l'impegno viene disimpegnata d'ufficio dalla Commissione.

Per i pagamenti è attuato un nuovo sistema, semplice ma severo:

- In occasione del primo impegno, la Commissione versa allo Stato membro un anticipo, pari al massimo al 7% del contributo totale dei Fondi al programma;
- I pagamenti successivi sono destinati a rimborsare spese effettivamente sostenute e certificate dallo Stato membro;
- Il saldo è versato, a condizione che la Commissione abbia ricevuto e approvato tutta la documentazione richiesta (dichiarazione delle spese effettivamente sostenute nei sei mesi successivi alla data del pagamento prevista dal programma, relazioni annuali e finale del programma).

Il nuovo sistema di impegni annuali automatici e di disimpegni d'ufficio in caso di mancato utilizzo è destinato a semplificare le procedure e a promuovere un'attuazione più efficace dei programmi.

Il nuovo sistema di pagamento è accompagnato da una procedura semplificata di indicizzazione: quest'ultima sarà calcolata in modo forfettario a monte della programmazione, a livello del bilancio comunitario.

Controllo finanziario

La normativa in vigore prevede che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari per verificare che le azioni siano state svolte correttamente, prevenire e perseguire le irregolarità e recuperare i fondi perduti in seguito ad abusi o negligenze.

A tal fine, gli Stati membri comunicano alla Commissione le misure adottate in materia, la informano regolarmente dei procedimenti amministrativi e giudiziari in corso e tengono a sua disposizione tutte le relazioni sul controllo finanziario delle misure.

Da parte sua, la Commissione può controllare in loco la realizzazione delle iniziative finanziate ed i sistemi nazionali di gestione e di controllo. Se sembrano emergere irregolarità o modifiche rilevanti di un'azione, la Commissione può ridurre o sospendere il contributo finanziario comunitario, una volta concluso il partenariato.

Controllo finanziario

Nella nuova normativa gli Stati membri sono chiaramente indicati come i principali responsabili del controllo finanziario e le loro responsabilità sono specificate come segue:

- Elaborare sistemi efficaci di gestione e di controllo ed informarne la Commissione;
- Garantire una gestione efficace e regolare dei fondi comunitari;
- Garantire l'esattezza delle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione;
- Garantire il rispetto di tutta la normativa comunitaria
- Prevenire, individuare e correggere le irregolarità;
- Collaborare con la Commissione per assicurare una corretta gestione finanziaria dei fondi comunitari;
- Incaricare un servizio indipendente dall'autorità di gestione di redigere una dichiarazione finale in merito alla fondatezza delle domande e alla regolarità delle operazioni.

Le responsabilità della Commissione europea sono le seguenti:

- Accertare l'esistenza di sistemi di controllo e di gestione negli Stati;
- Effettuare controlli in loco;
- Chiedere allo Stato interessato di procedere a tali controlli;
- In caso d'irregolarità, inviare raccomandazioni o richieste in merito a misure correttive, per rimediare alle carenze della gestione o rettificare le irregolarità.

La Commissione e gli Stati sono invitati a collaborare in occasione di un incontro annuale per coordinare i programmi e i metodi di controllo e per trarre i risultati delle diverse attività di controllo.

Gli Stati membri sono inoltre i principali responsabili del perseguimento delle irregolarità e dell'applicazione delle rettifiche finanziarie.

Tuttavia, in caso di carenze da parte degli Stati membri o di irregolarità finanziarie, la Commissione interviene:

- Per chiedere allo Stato interessato di presentare le sue osservazioni;
- Se lo Stato interessato non apporta la necessaria rettifica e in caso di insuccesso della conciliazione, per ridurre o sopprimere totalmente o parzialmente il contributo comunitario al programma incriminato.

La rettifica finanziaria può corrispondere all'importo esatto dell'irregolarità oppure, qualora si verifichi una carenza generale del sistema di gestione o di controllo dello Stato membro, ad un importo forfettario.

Valutazione

Attualmente gli interventi sono sottoposti a tre tipi di valutazione:

- Ex ante;
- Intermedia,
- Ex post.

Delle tre fasi della valutazione sono responsabili sia gli Stati membri, sia la Commissione. I regolamenti dispongono che le autorità competenti forniscano il contributo necessario affinché la valutazione possa essere effettuata nel modo più efficace.

Valutazione

La nuova normativa per il periodo 2000-2006 specifica i tre tipi di valutazione (ex ante, intermedia e ex post) e i relativi responsabili:

- La responsabilità della valutazione ex ante spetta alle autorità nazionali incaricate dell'elaborazione dei piani. La valutazione è incentrata sull'analisi dei punti di forza e delle carenze della regione e del settore interessati; essa esamina la coerenza della strategia e degli obiettivi perseguiti in relazione alle caratteristiche della regione o della zona interessata, considerandone anche l'evoluzione demografica, e definisce gli effetti previsti delle priorità d'azione prospettate, indicando possibilmente obiettivi quantificati, soprattutto in materia di occupazione, ambiente e parità tra uomini e donne.
- Della valutazione intermedia è responsabile l'autorità di gestione dei programmi, in collaborazione con la Commissione. Il suo scopo è di esaminare i primi risultati degli interventi, la loro coerenza con la valutazione ex ante e la pertinenza degli obiettivi annunciati, ma anche la loro corretta gestione finanziaria, nonché la qualità della sorveglianza e della realizzazione del programma. Tale valutazione, effettuata da un valutatore indipendente, è presentata al comitato di sorveglianza e quindi trasmessa alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. Essa viene utilizzata per la revisione intermedia del programma e per l'assegnazione della riserva per realizzazioni efficienti.
- La responsabilità della valutazione ex post spetta alla Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro e con l'autorità di gestione interessati. Tale valutazione è intesa a rendere conto dell'utilizzazione degli stanziamenti, dell'impatto, dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi e della loro coerenza con la valutazione ex ante; la sua funzione è quindi di trarre insegnamenti in materia di coesione economica e sociale. Questa valutazione, effettuata anch'essa da valutatori indipendenti, sarà ultimata entro il 31 dicembre 2009. A partire dal 31 dicembre 2005 saranno già disponibili i bilanci di ciascuno dei QCS, PO e DOCUP, al fine di preparare la fase successiva della programmazione.

Si prevede inoltre che le relazioni di valutazione siano messe a disposizione del pubblico.